

I reati delle società commerciali

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 10 Febbraio 2005

Esaminiamo le fattispecie che costituiscono gli illeciti societari, distinguendoli in reati penali ed illeciti amministrativi.

In un precedente articolo, si è trattato della riforma dei reati penali tributari.

L'analisi di tale normativa aveva evidenziato come al centro dell'attenzione del legislatore della riforma (parliamo dell'anno 2000) volesse essere non già il mero comportamento, ma l'effettivo danno arrecato.

In altre parole, un comportamento omissivo o commissivo non assumeva rilevanza penale per il solo fatto di essere stato commesso, ma solo se ed in quanto avesse arrecato del danno a terzi. Si è dunque passati dal cosiddetto reato "di pericolo" al reato "di danno".



Sulla identica *ratio* si è poi impostato il D.Lgs. n. 61 del 2002, di riforma della precedente disciplina dei reati e degli illeciti riguardanti le società, entrato in vigore dal 16 aprile 2002, che ha quindi introdotto, anche in tale ambito, il principio di commisurazione della pena all'entità del danno generato in capo ai terzi mediante la condotta illecita.

Esaminiamo dunque le fattispecie che costituiscono gli illeciti societari, distinguendoli in reati penali ed illeciti amministrativi.

REATI PENALI

Per i reati penali viene previsto l'arresto o la reclusione.

False comunicazioni sociali, o “falso in bilancio” (articolo 2621)

Tale reato si configura solo in presenza di dolo.

Soggetti: il reato è contestabile ad amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori.

Fattispecie: quando nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, vengono:

- esposti fatti materiali non rispondenti al vero,
- omesse informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene.

Dolo: il comportamento, per essere considerato reato, deve essere svolto con l'intenzione di ingannare i destinatari e al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri.

Pena: arresto fino ad un anno e sei mesi.

Causa di non punibilità: il reato non si configura se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; non costituisce reato comunque la falsità o omissione che determina una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

Inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

False comunicazioni sociali, o “falso in bilancio”, con danno ai creditori o ai soci (articolo 2622)

Tale reato, che è un'ipotesi più grave del reato precedente, è previsto solo in presenza di danno ai soci o ai creditori.

responsSoggetti: il reato è contestabile ad amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori.

Fattispecie: quando nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, vengono:

- esposti fatti materiali non rispondenti al vero,
- omesse informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene.

Danno: il comportamento, per essere considerato reato, deve cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni (o da uno a quattro anni, se la società è quotata), azionabile sia d'ufficio, sia a querela di parte entro tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del fatto.

Causa di non punibilità: il reato non si configura se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; non costituisce reato la falsità o l'omissione che determina una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

Inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Falso in prospetto (articolo 2623)

Soggetti: il reato è contestabile a chiunque.

Fattispecie: quando si espongono, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni o si occultano dati e notizie.

Dolo: il comportamento, per essere considerato reato, deve essere svolto in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari o per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Pena: arresto fino ad un anno; in caso di danno patrimoniale, reclusione da uno a tre anni.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624)

Soggetti: il reato è contestabile ai responsabili della revisione.

Fattispecie: quando, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Dolo: il comportamento, per essere considerato reato, deve essere svolto al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

Pena: arresto fino ad un anno; se è stato cagionato un danno patrimoniale, reclusione da sei mesi a tre anni (da uno a quattro anni se la società è quotata).

Impedito controllo (articolo 2625)

Soggetti: il reato è contestabile agli amministratori.

Fattispecie: quando impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione che la legge attribuisce ai soci, agli altri organi sociali o alla società di revisione.

Danno: il comportamento, per essere considerato reato, deve essere svolto in modo da cagionare danno ai soci.

Pena: reclusione fino ad un anno, azionabile a querela di parte entro tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del fatto.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626)

Soggetti: il reato è contestabile agli amministratori.

Fattispecie: quando restituiscono, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, oppure i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti dovuti.

Pena: reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627)

Soggetti: il reato è contestabile agli amministratori.

Fattispecie: quando distribuiscono utili (o acconti su utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure riserve, comunque formate, che non possono essere distribuite per legge.

Pena: arresto fino ad un anno.

Causa di non punibilità: il reato non si configura se, prima del termine previsto per la approvazione del bilancio, vengono restituiti gli utili o ricostituite le riserve.

Illecite operazioni su azioni o quote della società o della controllante (articolo 2628)

Soggetti: il reato è contestabile agli amministratori.

Fattispecie: quando acquistano o sottoscrivono azioni o quote proprie o della società controllante.

Danno: per la configurazione del reato è necessario che l'operazione determini una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Pena: reclusione fino ad un anno.

Causa di non punibilità: il reato non si configura se, prima del termine previsto per la approvazione del bilancio dell'anno in cui il comportamento è stato attuato, vengono ricostituite le riserve o il capitale sociale.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (articolo 2629)

Soggetti: il reato è contestabile agli amministratori.

Fattispecie: quando, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o operazioni di fusione o scissione.

Danno: l'operazione è punita solo se provoca un effettivo danno ai creditori.

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni, azionabile a querela di parte offesa entro tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del fatto.

Causa di non punibilità: il reato non si configura se il danno viene risarcito.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632)

Soggetti: il reato è contestabile agli amministratori e ai soci conferenti.

Fattispecie: quando il capitale della società viene aumentato artificiosamente mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Pena: reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali (articolo 2633)

Soggetti: il reato è contestabile ai liquidatori.

Fattispecie: quando ripartiscono tra i soci i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Danno: l'operazione è punita solo se provoca un effettivo danno ai creditori.

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni, azionabile a querela di parte offesa entro tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del fatto.

Causa di non punibilità: il reato non si configura se il danno viene risarcito prima del giudizio.

Infedeltà patrimoniale (articolo 2634)

Soggetti: il reato è contestabile agli amministratori, direttori generali e liquidatori.

Fattispecie: quando un soggetto, in conflitto di interessi con quello della società, compie o concorre a deliberare atti di disposizione dei beni sociali.

Dolo: il comportamento, per essere considerato reato, deve essere svolto al fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto o altro vantaggio.

Danno: l'operazione è punita solo se provoca un effettivo danno alla società.

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni, azionabile a querela di parte offesa entro tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del fatto.

Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (articolo 2635)

Soggetti: il reato è contestabile agli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della società di revisione.

Fattispecie: quando un soggetto compie od omette atti a seguito della dazione o promessa di utilità, in violazione degli obblighi inerenti alle proprie funzioni.

Danno: l'operazione è punita solo se provoca un effettivo danno alla società.

Pena: reclusione fino a tre anni, azionabile a querela di parte offesa entro tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del fatto.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636)

Soggetti: il reato è contestabile a chiunque.

Fattispecie: quando la maggioranza in assemblea viene determinata con atti simulati o fraudolenti.

Dolo: il comportamento, per essere considerato reato, deve essere svolto allo scopo di procurare per sè o per altri un ingiusto profitto.

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (articolo 2637)

Soggetti: il reato è contestabile a chiunque.

Fattispecie: quando chiunque diffonda notizie false, ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Pena: reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638)

Soggetti: il reato è contestabile ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

Fattispecie: quando nelle comunicazioni previste dalla legge e destinate alle autorità pubbliche di vigilanza:

- vengono esposti fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
- vengono occultati, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza.

Dolo: il comportamento, per essere considerato reato, deve essere svolto allo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Pena: reclusione da uno a quattro anni.

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Alcuni comportamenti illeciti sono invece puniti solo con una sanzione pecuniaria.

Impedimento nell'attività di controllo (articolo 2625)

Quando l'impedito controllo da parte degli amministratori non cagiona un danno patrimoniale ai soci, esso si configura come illecito amministrativo anziché come reato penale, ed è punito con la sanzione fino a 10.329 euro .

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (articolo 2630)

Tale illecito può essere contestato a chiunque, a norma di legge o in relazione alle funzioni svolte in seno alla società, avrebbe dovuto eseguire denunce, comunicazioni e depositi presso il Registro delle Imprese ed abbia omesso di farlo o vi abbia adempiuto oltre i termini di legge. La sanzione va da euro 206 a euro 2.065, aumentata fino ad un terzo se si tratta di omesso deposito di bilancio.

Omessa convocazione dell'assemblea (articolo 2631)

Tale illecito riguarda gli amministratori ed i sindaci che omettano di convocare l'assemblea dei soci, nei casi in cui la convocazione è prevista ai sensi dello statuto o di disposizioni di legge. Qualora la legge o lo statuto prevedano l'obbligo di convocazione dell'assemblea, ma non ne fissino il termine ultimo, la convocazione si considera omessa decorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori e i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione. La sanzione va da euro 1.032 a euro 6.197, aumentata fino ad un terzo se si tratta di omessa convocazione a seguito di perdite o di richiesta dei soci.

PRECISAZIONI IN TEMA DI SOGGETTI ATTORI DELL'ILLECITO

Con riferimento ai reati per i quali l'ambito soggettivo è delineato, il nuovo articolo 2639 del codice civile stabilisce che al soggetto formalmente investito di una data qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge sono equiparati, ai fini della responsabilità a fronte dei reati esaminati:

- i soggetti tenuti a svolgere sul piano sostanziale la stessa funzione, anche se diversamente qualificata sul piano formale;
- i soggetti che esercitano in modo continuativo e significativo poteri tipici inerenti ad una determinata qualifica o funzione;
- i soggetti che sono legalmente incaricati, dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza, di amministrare le società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Anche in capo a tali soggetti, pertanto, possono essere contestati i reati societari (ossia solo gli illeciti penali) sopra descritti e possono trovare applicazione le relative pene.

CIRCOSTANZA ATTENUANTE

Il nuovo articolo 2640 del codice civile stabilisce che, qualora i fatti previsti come reati abbiano cagionato un'offesa di particolare tenuità, la pena debba essere diminuita.

CONFISCA

Il nuovo articolo 2641 del codice civile stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati societari prima commentati, si proceda alla confisca del prodotto o del profitto del reato, nonché dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non fosse possibile individuare tali beni, la confisca avrà ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

10 febbraio 2005

Danilo Sciuto

dottore commercialista in Catania